

Alessandro Lauro

**L'INTEGRITÀ NUMERICA DELLE
CAMERE ALLA PROVA DEL
CONFLITTO FRA POTERI: LA
RISPOSTA NEGATIVA AL
SINGOLO PARLAMENTARE**

Estratto

ORDINANZA (7 aprile 2020) 7 maggio 2020 n. 86 — *Pres.* Cartabia — *Red.* de Pretis — G. D.F.

[2860/12] Elezioni - In genere - Elezione del Senato della Repubblica - Attribuzione ad una senatrice, candidata nella Regione Umbria, del seggio non assegnato nella Regione Siciliana, in conseguenza dell'esaurimento dei candidati presenti nelle liste del M5S - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un senatore nei confronti del Senato della Repubblica e, se dichiarato ammissibile, della stessa senatrice - Denunciata violazione delle prerogative spettanti ai singoli parlamentari, dell'indipendenza dell'organo chiamato a proclamare i risultati elettorali, dell'elezione a base regionale del Senato, dell'uguaglianza del voto, nonché degli obblighi convenzionali - Difetto di legittimazione - Inammissibilità del ricorso.

(Cost., artt. 3, 24, 48, 51, 57, 66, 72 e 117, comma 1; CEDU, art. 6; Protocollo addizionale alla CEDU, art. 3; Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 luglio 2019).

È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da un senatore, nella qualità di membro del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 3, 24, 48, 51, 57, 66, 72 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nei confronti del Senato della Repubblica e, se dichiarato ammissibile, di una senatrice, in relazione all'atto di proclamazione di quest'ultima, candidata nella Regione Umbria. Nessuna delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 67, 68, 69, 71, comma 1, e 72 Cost. che fondano la legittimazione del singolo parlamentare viene in rilievo nel caso di specie, né è sufficiente a fondare la legittimazione del ricorrente la rivendicazione di un generico interesse del singolo parlamentare alla legittimità del procedimento di assegnazione del seggio rimasto vacante. Per contro il senatore ricorrente si duole della menomazione di attribuzioni che — per sua stessa affermazione — dovrebbero competere a un organo terzo (l'Ufficio elettorale regionale o quello centrale), in luogo del quale lo stesso ricorrente non è legittimato a far valere la denunciata lesione delle attribuzioni. In ogni caso, le censure mosse dal ricorrente attengono a violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera, che, per costante giurisprudenza costituzionale, non possono trovare ingresso nei giudizi per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato (sentt. nn. 379 del 1996; ordd. nn. 149 del 2016, 17, 274, 275 del 2019, 60 del 2020) (1).

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della proclamazione a senatrice, nella seduta n. 140 del 31 luglio 2019, da parte dell'Assemblea del Senato della Repubblica della XVIII legislatura, di Emma Pavanelli, candidata nella lista MoVimento 5 Stelle (M5S) nella Regione Umbria, con l'assegnazione del seggio non attribuito nella Regione Siciliana a causa dell'ineccepibilità dei candidati della lista M5S, promosso da Gregorio De Falco, nella qualità di senatore, con ricorso depositato in cancelleria il 3 settembre 2019 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2019, fase di ammissibilità.

Udito il Giudice relatore Daria de Pretis nella camera di consiglio del 6 aprile 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);

deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020.

Ritenuto che il senatore Gregorio De Falco, nella qualità di membro del Senato della Repubblica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — per violazione degli artt. 3, 24, 48, 51, 57, 66, 72 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge n. 848 del 1955 — nei confronti del Senato della Repubblica «e, se dichiarato ammissibile», della senatrice Emma Pavanelli, in relazione all'atto di proclamazione di quest'ultima, candidata nella Regione Umbria (Senato della Repubblica, Atti parlamentari, XVIII legislatura, seduta n. 140 del 31 luglio 2019), nonché dei seguenti «atti antecedenti e/o presupposti»: deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica di approvazione della relazione del senatore Urraro, poi trasfusa nel Doc. XVI, n. 2 (seduta

n. 31 del 26 giugno 2019); deliberazione del Senato della Repubblica di approvazione del predetto Doc. XVI, n. 2 (seduta n. 140 del 31 luglio 2019), e deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica di approvazione della relazione del senatore Crucoli per l'attribuzione nella Regione Umbria del seggio non assegnato nella Regione Sicilia (seduta n. 36 del 31 luglio 2019);

che il ricorrente premette di agire «come rappresentante della Nazione ex art. 67 Cost., titolare del diritto ad una procedura parlamentare che avvenga nel rispetto della Costituzione e dei Regolamenti di cui all'articolo 64 Cost.», richiamando a tale proposito l'ordinanza n. 17 del 2019 di questa Corte;

che, preliminarmente, la difesa del senatore De Falco ricostruisce la vicenda che ha preceduto l'odierno conflitto, consistente nella mancata assegnazione nella Regione Siciliana di un seggio al Senato e nella sua assegnazione nella Regione Umbria; effetto, questo, prodottosi in conseguenza dell'esaurimento dei candidati presenti nelle liste del MoVimento 5 Stelle (M5S) della Regione Siciliana — a causa di quella che il ricorrente definisce una «libera ed esclusiva scelta di abusare della facoltà di pluricandidature nel numero massimo consentito dalla legge n. 165/2017 nelle liste dei collegi plurinominali» — e della contestuale elezione di tutti i candidati del M5S nei collegi uninominali della medesima Regione;

che la denunciata menomazione delle attribuzioni del ricorrente deriverebbe dall'incostituzionalità della procedura seguita per l'adozione delle deliberazioni parlamentari impugnate, che sarebbero state poste in essere in violazione dei «presidi apprestati dalla Costituzione», dai regolamenti parlamentari e dalla legge, a tutela dell'indipendenza del mandato parlamentare, oltre che dell'imparzialità e della correttezza delle operazioni elettorali successive allo scrutinio;

che, in particolare, il senatore De Falco lamenta l'«ingerenza del Senato nelle operazioni elettorali di competenza degli organi ad esclusiva composizione magistratuale», che si sarebbe concretizzata nel «mette[re] per la prima volta nelle mani degli eletti i conteggi che legittimano le loro stesse elezioni (e non già il giudizio *ex post* sulla relativa convalida)»;

che, in questo modo, gli eletti sarebbero «sottoposti alla potenziale “attrazione in autodichia” delle loro stesse proclamazioni»;

che l'«attrazione in autodichia» sarebbe quindi «un atto abnorme» in deroga ai principi di imparzialità, terzietà e indipendenza dell'organo chiamato a proclamare i risultati elettorali, desumibili dagli artt. 3, 48, secondo e terzo comma, 51, 57 e 66 Cost.;

che sarebbe altresì violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU;

che a sostegno degli atti impugnati non potrebbe essere invocata «l'eccezionale disciplina delle eventuali proclamazioni in subentro», non essendo applicabile al caso in esame il parere della Giunta per il regolamento del Senato del 7 giugno 2006, secondo cui, in mancanza di una disciplina specifica, è ragionevole ipotizzare che l'Ufficio elettorale regionale non abbia il potere di proclamazione in relazione alle «successive vicende del seggio», là dove quest'ultimo si renda vacante in corso di legislatura, e che siffatto potere spetti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari;

che, quindi, il regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971 e successive modifiche sarebbe stato «in via consuetudinaria integrato» da una norma corrispondente a quella dell'art. 17-bis, comma 3, del regolamento della Camera dei deputati 18 febbraio 1971 e successive modifiche, secondo cui, in caso di vacanza «per qualsiasi causa» di un seggio, «il Presidente della Camera proclama eletto il candidato

che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni»;

che, sul presupposto della natura «meramente amministrativa e non giurisdizionale» dell'attività in esame, la trattazione delle doglianze dei controinteressati sarebbe posposta «alla fase (futura ed eventuale) dei ricorsi», con la conseguente violazione del principio del contraddittorio, previsto, tra l'altro, nel regolamento di verifica dei poteri del Senato;

che, nel merito, la violazione dell'art. 66 Cost. discenderebbe dall'attribuzione alle Camere (nella specie, alla Giunta delle elezioni del Senato) di competenze che la Costituzione non assegna loro;

che sarebbero parimenti violati gli artt. 48 e 72, primo e quarto comma, Cost., che prevedono «la riserva di legge formale e procedurale in materia elettorale», in quanto sarebbe stata assegnata alla Giunta delle elezioni del Senato una competenza «[s]enza un titolo di ammissione»;

che sarebbero violati anche gli artt. 57, primo e quarto comma, 48 e 66 Cost., in ragione del fatto che non spettava all'Ufficio elettorale regionale indicare l'organo competente a risolvere le controversie riguardanti l'assegnazione dei seggi rimasti vacanti, il quale, peraltro, non potrebbe che essere l'assemblea plenaria del Senato e non la Giunta delle elezioni;

che gli atti impugnati si porrebbero, inoltre, in contrasto con: *a*) l'art. 57, terzo e quarto comma, Cost., perché avrebbero alterato il rapporto tra popolazione e numero dei senatori (avendo l'Umbria già beneficiato del numero minimo di sette senatori); *b*) l'art. 48, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'eguaglianza e del carattere personale del voto, perché il “peso” della scelta degli elettori umbri sarebbe maggiore di quello degli altri e perché risulterebbe eletto, con i voti degli elettori siciliani, un senatore candidato nella Regione Umbria; *c*) l'art. 51, primo comma, Cost., perché lo slittamento dei seggi da una Regione a un'altra non assicurerebbe la candidatura in condizioni di eguaglianza;

che, in definitiva, sarebbe stata sacrificata «soprattutto la volontà popolare», «[c]ompresa quella consacrata nella legge elettorale», che, per il Senato, prevede il limite dei confini della circoscrizione regionale per lo “slittamento” fuori della lista del collegio plurinominali;

che, sempre secondo la difesa del senatore De Falco, la mancata proclamazione di un senatore del M5S sarebbe la conseguenza di «scelte sbagliate» della legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali), tra cui la previsione di liste bloccate, la mancata previsione di elezioni suppletive, in casi analoghi a quello oggetto dell'odierno conflitto, e l'abuso del ricorso a pluricandidature;

che la via maestra da percorrere sarebbe stata «la revisione della legge elettorale eliminando le contraddizioni anche soltanto potenziali con il dettato costituzionale»;

che, pertanto, questa Corte, adita per conflitto di attribuzione, dovrebbe sollevare dinanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale delle anzidette previsioni della legge n. 165 del 2017, sussistendo «un evidente rapporto di continenza e di presupposizione tra l'esposta questione specifica dedotta nel ricorso per conflitto e le molteplici questioni di costituzionalità nascenti dai dubbi che si affacciano»;

che, quanto al profilo soggettivo dell'odierno conflitto, il ricorrente richiama l'ordinanza n. 17 del 2019 di questa Corte, sottolineando che «quando sono in gioco [...] principi e valori costituzionali fondamentali, l'unica soluzione offerta dall'ordinamento, nel generale fallimento di tutti gli altri rimedi interni al Parlamento, è

l'ammissibilità di un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di singoli parlamentari»;

che, quanto al profilo oggettivo, la menomazione lamentata sarebbe stata perpetrata mediante il cattivo uso del potere di autodichia ex art. 66 Cost. e sarebbe consistita «in una proclamazione della titolarità originaria del seggio, [...] avvenuta direttamente da parte d'organi di composizione politica, senza un'adeguata istruttoria tecnica, in violazione della riserva di legge [degli articoli] 48 e 51 Cost. e con una falsa applicazione della normativa vigente per la Camera dei deputati»;

che, in conclusione, il ricorrente chiede che, previa dichiarazione di ammissibilità, questa Corte accolga il ricorso per conflitto e dichiari che non spettava al Senato procedere alla proclamazione di una senatrice, a seguito della vacanza di un seggio per mancanza di candidati della lista cui spettava, in Regione diversa da quella di candidatura.

Considerato che il senatore Gregorio De Falco, nella qualità di membro del Senato della Repubblica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — per violazione degli artt. 3, 24, 48, 51, 57, 66, 72 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge n. 848 del 1955 — nei confronti del Senato della Repubblica «e, se dichiarato ammissibile», della senatrice Emma Pavanelli, in relazione agli atti sopra indicati;

che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali;

che il conflitto è stato sollevato da un singolo parlamentare, nei confronti del Senato della Repubblica e di un altro parlamentare, per asserita lesione delle proprie prerogative costituzionali;

che la legittimazione del singolo parlamentare è stata riconosciuta da questa Corte a tutela delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 67, 68, 69, 71, primo comma, e 72 Cost., «inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione, individualmente considerato, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare» (ordinanza n. 17 del 2019; nello stesso senso anche ordinanze n. 60 del 2020, n. 275 e n. 274 del 2019);

che nella medesima ordinanza n. 17 del 2019 questa Corte ha precisato che il singolo parlamentare può ritenersi legittimato a sollevare conflitto di attribuzione solo quando siano prospettate «violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari [...] rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria deliberazione» e, di conseguenza, è necessario che, a fondamento della propria legittimazione, il parlamentare «alleghi e comprovi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente, a tutela della quale è apprestato il rimedio giurisdizionale innanzi a questa Corte ex art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953»;

che nessuna delle anzidette attribuzioni costituzionali viene in rilievo nel caso di specie, né è sufficiente a fondare la legittimazione del ricorrente la rivendicazione di

un generico interesse del singolo parlamentare alla legittimità del procedimento di assegnazione del seggio rimasto vacante;

che per contro il senatore ricorrente si duole della menomazione di attribuzioni che — per sua stessa affermazione — dovrebbero competere a un organo terzo (l'Ufficio elettorale regionale o quello centrale), in luogo del quale lo stesso ricorrente non è legittimato a far valere la denunciata lesione delle attribuzioni;

che, in ogni caso, le censure mosse dal ricorrente attengono a «violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera», che, per costante giurisprudenza di questa Corte, «non possono trovare ingresso nei giudizi per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato» (ordinanza n. 17 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 379 del 1996 e ordinanza n. 149 del 2016);

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal senatore Gregorio De Falco.

(1) Sulla delibazione preliminare di ammissibilità del conflitto fra poteri dello Stato e sui requisiti di instaurazione, si fa rinvio ai richiami contenuti nella nota alla ord. n. 164 del 2018. Poi, cfr. ordd. nn. 181, 193, 229 del 2018; 17, 39, 274 e 275 del 2019; 60, 69, 82 e 84 del 2020.

Sulla legittimazione attiva del singolo parlamentare, cfr. nota alla ord. n. 17 del 2019, ove la Corte ne ammette, per la prima volta, la legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione, ritenendo che: «Lo *status* costituzionale del parlamentare comprende (...) un complesso di attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione, individualmente considerato, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare, sicché nell'esercizio di tali attribuzioni egli esprime una volontà in se stessa definitiva e conclusa, che soddisfa quanto previsto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953». Poi, cfr. ordd. nn. 274 e 275 del 2019; 60 del 2020.

A commento della presente ordinanza pubblichiamo un'osservazione del dott. Alessandro Lauro.

L'integrità numerica delle Camere alla prova del conflitto fra poteri: la risposta negativa al singolo parlamentare.

1. L'ordinanza in commento dichiara l'inammissibilità di un conflitto fra poteri sollevato da un senatore contro una delibera del Senato della Repubblica in materia di verifica dei poteri. Il *casus belli* si verificava il 31 luglio 2019, quando l'Assemblea di Palazzo Madama approvava una relazione della Giunta per le elezioni con cui si assegnava un seggio al Movimento 5 Stelle nella regione Umbria (1), dopo che lo stesso Movimento si era

(1) A.S. XVIII, Doc. XVI n. 2 (relatore Urraro, comunicata alla Presidenza il 23 luglio 2019).

trovato nella situazione — non inedita nella storia repubblicana (2) — di aver esaurito i propri candidati in Sicilia, lasciando così non assegnato un seggio vinto in quella regione (3).

Per ovviare al problema, la Relazione della Giunta compiva un complesso esercizio di esegesi delle norme elettorali, tentando una conciliazione non immediata fra i principi costituzionali implicati: la base regionale per l'elezione dei senatori (art. 57, comma primo Cost.), l'integrità del *plenum* del Senato, formato da 315 senatori elettivi (art. 57, comma secondo), la salvaguardia della volontà politica degli elettori (artt. 48 e 49). Dunque, l'alternativa era fra l'assegnazione del seggio al M5S in un'altra Regione — sminuendo il principio della circoscrizione regionale alla base dell'elezione della Camera Alta — oppure l'assegnazione del seggio in Sicilia ad una lista diversa (sacrificando, allora, la volontà democratica degli elettori). La Giunta adottava infine la prima opzione, ritenendo di poter applicare, per via dei rinvii interni contenuti nei testi di legge (4), la disciplina per l'elezione della Camera. Di conseguenza, la delibera del Senato — adottata con i soli voti favorevoli della maggioranza di governo (5) — ha permesso al Movimento di trasferire il seggio ottenuto in Sicilia e quindi proclamare eletta una nuova senatrice (Emma Pavanelli) in Umbria, circoscrizione nella quale si era registrata la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata.

(2) Dopo le elezioni del 2001, svoltesi con il sistema elettorale detto *Mattarellum*, il grande successo del centrodestra alla Camera aveva impedito l'assegnazione di alcuni seggi per esaurimento dei candidati. In quel caso, la Camera scelse di non procedere ad alcuna assegnazione, lasciando quindi vacanti tali seggi: cfr. L. SPADACINI, *Regole elettorali ed Integrità numerica delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV legislatura*, Brescia 2003. Anche allora venne ipotizzata la via del conflitto d'attribuzione per rimediare alla situazione creatasi, ritenuta illegittima rispetto al dettato costituzionale (*ivi*, 137).

(3) Nel caso di specie, l'esaurimento delle liste del M5S nei collegi plurinomiali siciliani è stata dovuta — oltre al successo elettorale del partito — ai meccanismi della legge n. 165/2017 (c.d. *Rosatellum-bis*), che impone di presentare un numero di candidati pari alla metà dei posti effettivamente disponibili, amplificando in maniera di dubbia costituzionalità il c.d. "slittamento" dei seggi. In proposito cfr. F. CONTE, *Al Rosatellum manca un petalo*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 7 marzo 2018, nonché M. PODETTA, *Il c.d. Rosatellum-bis: liste artatamente corte ed esaurimento dei candidati*, in *Osservatorio costituzionale* n. 2/2018.

(4) In particolare, si tratta dell'art. 17-bis, comma 2 del d.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533 (che rinvia all'art. 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, in caso di esaurimento dei candidati in collegio plurinomiale, escludendo, tuttavia, i commi relativi al trasferimento di seggi nelle altre circoscrizioni) e l'art. 19 dello stesso d.lgs. (che rinvia all'art. 86 T.U. Camera nei casi di vacanza, per qualsiasi motivo, di un seggio in collegi plurinomiali. Quest'ultimo, a sua volta, rimanda *sic et simpliciter* all'art. 84, che disciplina lo scivolamento dei seggi fra le circoscrizioni, a favore della lista deficitaria).

(5) Nel corso del dibattito si registrava l'eccentrica richiesta del gruppo del Partito Democratico di "informare la Corte costituzionale" dell'accaduto, richiesta a cui la Presidente Casellati affermava di voler accedere, scrivendo una lettera a Palazzo della Consulta. Per una ricostruzione, si veda, volendo, A. LAURO, *La declinazione del sistema parlamentare italiano nella XVIII legislatura*, Bari 2020, 91.

A fronte di questa situazione, il senatore Gregorio De Falco — eletto in Toscana nelle file del M5S, ma poi fuoriuscitone, criticando l'alleanza di governo con la Lega — ha sollevato il conflitto dinanzi alla Corte. Nel frattempo, sono stati depositati anche nuovi ricorsi presso la Giunta per le elezioni e le immunità del Senato, ricorsi che la stessa Giunta ha considerato *prima facie* inammissibili, poiché volti a mettere in discussione l'elezione della senatrice Pavanelli, già approvata dall'Assemblea, sebbene la decisione sia stata formalmente rinviata in attesa della pronuncia della Corte. Questa, in effetti, — per espresso riconoscimento della Giunta — «non [avrebbe potuto] non avere un'incidenza diretta sulla legittimità o meno — in caso di mancanza di candidati non eletti in una circoscrizione — di proclamazioni in altre circoscrizioni» (6).

2. Il senatore De Falco ha sollevato il conflitto contro il Senato della Repubblica e contro la senatrice Pavanelli, denunciando in sostanza il cattivo uso del potere relativo alla verifica dei poteri di cui all'art. 66 Cost.

In particolare, il ricorrente affermava di agire «come rappresentante della Nazione ex art. 67 Cost., titolare del diritto ad una procedura parlamentare che avvenga nel rispetto della Costituzione e dei Regolamenti di cui all'articolo 64 Cost.» e invocava, al proposito, la natura sussidiaria del conflitto fra poteri, come presidio ordinamentale “di chiusura” aperto ai singoli parlamentari, in assenza di altri strumenti di tutela e di fronte al «fallimento di tutti gli altri rimedi interni al Parlamento».

La risposta agli argomenti del ricorrente si rivela, però, particolarmente laconica.

Il giudice costituzionale afferma, infatti, che nessuna delle attribuzioni costituzionali riservate a ciascun membro delle Camere — siccome individuate dalle ordinanze n. 17/2019 e n. 60/2020 (7) — viene in rilievo nel caso di specie. Soprattutto, il singolo senatore non può appellarsi ad un generico interesse alla legittimità del procedimento di assegnazione del seggio vacante.

Insomma, in questo caso la Corte non arriva nemmeno a vagliare la c.d. “soglia di evidenza” appositamente disegnata per ritenere ammissibile il conflitto proposto dai singoli parlamentari, poiché (diversamente dagli altri casi, verrebbe da dire) la sfera costituzionale di questi non è direttamente attinta.

Non v'è alcun dubbio che il ricorso in questione si presentasse come intrinsecamente debole, neanche lontanamente in grado di scalfire l'*aurea*

(6) Cfr. A.S. XVIII, Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, *Resoconto sommario n. 46 dell'8 gennaio 2020*.

(7) L'indicazione più completa delle norme costituzionali descrittive della sfera costituzionale dei singoli parlamentari si rinviene infatti nell'ordinanza n. 60 del 2020, nella quale la Corte inserisce all'elenco già individuato dall'ord. n. 17 del 2019 l'art. 69 sulle indennità dei parlamentari: cfr., volendo, A. LAURO, *Bis in “niet” (a margine dell'ord. n. 60/2020)*, in *ConsultaOnline* 2/2020, 264. Ci pare che questa indicazione abbia come portata implicita l'allargamento degli orizzonti del conflitto parlamentare per tutelare i membri delle Camere in situazioni estranee alla procedura legislativa.

mediocritas in cui la Corte sembra volersi rifugiare e che le permette di non decidere rispetto ai conflitti parlamentari (8).

Tuttavia, si pongono alcune questioni di interesse sui cui vale la pena spendere qualche parola.

Innanzitutto, si tratta del primo caso dopo le ord. n. 17 del 2019 e n. 60 del 2020 in cui la Corte non è investita di menomazioni della dote costituzionale dei parlamentari inerenti la funzione legislativa, ma che attiene più compiutamente allo *status* del parlamentare in quanto tale (9), all'interno di tutte le attività delle Camere che abbiano una stretta attinenza alla loro funzione di rappresentanza democratica (10). Il dato interessante è proprio questo: pur nella sinteticità della motivazione, i giudici costituzionali implicitamente ammettono come la sfera di attribuzioni del parlamentare non si esaurisca nell'*iter legis*, ma abbia in sé potenzialità ulteriori (11) che, ipoteticamente, potranno trovare protezione nel pretorio di Palazzo della Consulta.

In secondo luogo, va sottoposta ad attenta considerazione l'esclusione del «generico interesse» del senatore come fondamento della sua legittimazione ad agire.

A ben vedere, anche questa affermazione sembra dettata da esigenze pratiche di selezione dei conflitti portati all'attenzione della Corte (12), più che da un'effettiva ed irrefragabile estraneità delle funzioni di ogni parlamentare rispetto alla composizione delle Camere nel loro complesso. Di fatti, la circostanza che deputati e senatori non operino sostanzialmente mai *uti singuli*, ma come appartenenti al “corpo rappresentativo” (13), non può mettere in ombra il contenuto dell'art. 67 Cost., che affida a *ciascun membro* delle Camere la rappresentanza della Nazione senza vincoli di mandato. Non sarebbe, dunque, insostenibile che ogni rappresentante popolare abbia il diritto-dovere di vegliare a che la rappresentatività del Parlamento non venga stravolta da scelte squisitamente politiche dettate dalle convenienze di maggioranza (14) e da questo punto di vista appare sostanzialmente

(8) *Ibidem*, p. 270.

(9) Cfr. V. MARCENÒ, G. ZAGREBELSKY, *Giustizia costituzionale*, II, Torino 2018, 291.

(10) Si pensi alla funzione di controllo sull'operato del Governo e delle amministrazioni pubbliche.

(11) V. nota 7.

(12) P. PASSAGLIA, *La garanzia giurisdizionale del procedimento legislativo: un quadro deprimente ad eziologia complessa*, in *Osservatorio AIC*, n. 5/2019, 54.

(13) A. MORRONE, *Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare*, in *Federalismi.it* 4/2019, 5.

(14) Non va dimenticato che, nel perenne stato di tensione fra Lega e Cinquestelle durante il Governo Conte I, l'assegnazione del seggio al M5S costituiva una sorta di contropartita per altre scelte di maggioranza (ad es. il voto contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Salvini o il voto di fiducia sul c.d. decreto “sicurezza-bis”) e aveva anche lo scopo pratico di puntellare la maggioranza al Senato, dove già si erano registrate diverse fuoriuscite dal gruppo del partito di maggioranza relativa.

indifferente che il ricorrente sia stato eletto nella circoscrizione interessata dalla perdita del seggio o meno (15).

Certo, va rilevato come nel caso di specie solo il senatore De Falco si sia attivato, allorché gli altri gruppi dell'allora opposizione si sono astenuti dall'intraprendere una qualunque tipo di iniziativa diversa dalle proteste in Aula. Il che potrebbe indurre a pensare che, malgrado tutto, esiste una sorta di convenzione fra le forze parlamentari che le induce a non contestare in sedi diverse da quella politica il rafforzamento delle maggioranze attraverso le operazioni di convalida elettorale, tanto più che queste riguardano di solito pochi seggi. Per di più, nel caso di specie non si è trattato di un intollerabile "regalo" ad un partito di maggioranza — che aveva conquistato quel seggio "sul campo" — ma di un'interpretazione giuridico-costituzionale, certamente dubbia (eppure nemmeno patentemente irrazionale) della normativa elettorale. Una normativa, peraltro, voluta da tutte le forze politiche eccetto quella del cui seggio si discuteva e i cui profili di incostituzionalità sono emersi prepotentemente.

Cionondimeno, è auspicabile che in altre situazioni di fatto (per esempio, per più seggi di dubbia attribuzione, con più membri del Parlamento che di questa attribuzione si dolgano) la Corte non si arresti davanti alla "genericità" degli interessi, ma verifichi l'esistenza di eventuali lesioni degli equilibri parlamentari interni e adulterazioni della volontà popolare, dettate da motivazioni politiche, come menomazioni ridondanti sul "potere rappresentativo" (16) dei singoli membri del Parlamento, un argomento che, da quanto emerge nel *Ritenuto* dell'ordinanza, non sembra essere stato speso nel ricorso del senatore.

Peraltro, non è da escludere che gli stessi gruppi parlamentari mostrino, in situazioni simili, una legittimazione a ricorrere determinata dall'ingresso illegittimo di nuovi deputati o senatori nelle file di altri gruppi (in particolare di maggioranza), con un conseguente ridimensionamento del loro peso all'interno degli organi parlamentari ed un'alterazione della proporzionalità garantita nelle commissioni dagli artt. 72, terzo comma, e 82 Cost. (17).

3. Un secondo versante di interesse dell'ordinanza annotata concerne

(15) N. ZANON, *Il divieto di mandato imperativo e la rappresentanza nazionale: anatomia di due concetti*, in N. ZANON, F. BIONDI (a cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*. Atti del Convegno. Milano 16-17 marzo 2000, Milano 2001, 131: «Il parlamentare non deve agire solo come il rappresentante di un determinato collegio o circoscrizione elettorale [...] il senso del principio è che egli dovrà agire, in primo luogo, in vista del soddisfacimento di quelli che egli stesso ritiene essere gli interessi generali, i quali dovranno, o dovrebbero, in caso di contrasto, prevalere su quelli localistici e particolari. In questo caso, la Costituzione, in modo particolarmente esigente, pone al parlamentare una richiesta di fornire prestazioni di unità politica, tanto più importanti in situazioni di accentuato pluralismo e di accentuata frammentazione».

(16) N. ZANON, *Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull'art. 67 Cost.*, Milano 1991, 311.

(17) Sui gruppi parlamentari come poteri dello Stato a seguito dell'ord. n. 60 del 2020: v. A. LAURO, *Bis in "niet"*, cit., 262.

gli Uffici elettorali, nazionale e circoscrizionali, le cui attribuzioni — secondo la Corte — il ricorrente vorrebbe tutelare, sostituendosi impropriamente ad essi con l'interposizione del conflitto.

Viene dunque in rilievo la possibilità che il giudice costituzionale abbia qui indicato dei soggetti legittimati a ricorrere contro le Camere in caso di convalide elettorali di parte.

In realtà, l'affermazione è molto più ambigua e sfumata di quanto non sia stato detto (18), giacché non è del tutto chiaro se la Corte stia semplicemente utilizzando un argomento contro il ricorrente per mostrare l'inermità delle sue pretese al conflitto o, viceversa, stia veramente riconoscendo gli Uffici elettorali come "poteri dello Stato". Si tratta di un'operazione, questa, che invero richiede sviluppi decisamente più articolati. Innanzitutto, è necessario individuare le norme costituzionali che possono costruire una sfera di competenza a vantaggio di questi organi temporanei. A questo proposito, il precedente può essere rappresentato dal riconoscimento dell'Ufficio centrale nazionale per il referendum come legittimato passivo nei conflitti di attribuzione (sent. n. 69/1978): anche nel caso degli Uffici elettorali centrale e circoscrizionale si tratta di articolazioni dello Stato-apparato che esercitano «funzioni costituzionalmente rilevanti e garantite», riconducibili all'espletamento delle operazioni elettorali nelle circoscrizioni territoriali (artt. 56 e 57 Cost.). Del resto, un'ininterrotta tradizione legislativa sin dalle elezioni dell'Assemblea Costituente (d.lgs.lgt. 10 marzo 1946, n. 74, in particolare agli artt. 57 e 62) attribuisce a questi Uffici composti da magistrati — oltre ai compiti inerenti il procedimento elettorale preparatorio — la funzione di presiedere alla distribuzione dei seggi e quindi di proclamare gli eletti sulla base dei risultati accertati.

Il punto, allora, sarebbe riconoscere che se le Camere giudicano dei titoli di ammissione dei loro componenti (art. 66 Cost.), questi titoli vanno certificati dagli Uffici elettorali, escludendo dunque il potere camerale di "ripescare" un candidato in circoscrizioni diverse (come avvenuto nel caso di specie), sulla base di valutazioni autonome, senza che alcuna indicazione provenga dagli Uffici.

Si assisterebbe, dunque, ad un'evoluzione della giurisprudenza costituzionale che tradizionalmente ha riconosciuto, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di cassazione, gli Uffici elettorali come meri organi amministrativi e temporanei (sent. n. 216/1972), appendici della stessa organizzazione delle Camere (sent. n. 259/2009). In questa prospettiva, si potrebbe del resto anche ipotizzare il riconoscimento degli Uffici elettorali (o almeno di quello nazionale) come organi giurisdizionali titolati a sollevare questione di costituzionalità, come del resto è già possibile per l'Ufficio centrale per il referendum (ord. n. 63/2018), la cui composizione differisce da quella dell'Ufficio elettorale "semplice" per il solo numero di magistrati chiamati ad intervenire (19).

(18) F. BESOSTRI, *Se l'ufficio elettorale viene promosso a potere dello Stato*, in *Il Manifesto* 9 maggio 2020.

(19) Per quanto concerne il Senato, l'art. 7 del T.U. del 1993 prevede la composizione dell'Ufficio elettorale regionale, formato da cinque magistrati e di

Ma al di là della possibilità di contestare in quelle sedi la costituzionalità delle leggi elettorali, non verrebbe comunque superato il vuoto di tutela giurisdizionale in materia di verifica dei poteri, né si può considerare più ragionevole — o anche solo più sostenibile giuridicamente — che il conflitto debba essere sollevato dagli Uffici elettorali e non da altri soggetti, quali frazioni del corpo elettorale (20) o, come adombrato poc'anzi, da parlamentari e gruppi. Resta infatti da individuare chiaramente la sfera di potere costituzionalmente tutelata degli Uffici e da provare che la decisione della Camera attratta in autodichia menomi tale attribuzione o interferisca illegittimamente con essa.

4. Senza volersi nascondere dietro i tecnicismi del processo costituzionale, ecco che emerge un nodo sostanziale irrisolto: come si tutela l'integrità numerica e democratica delle Assemblee nel rispetto dei principi costituzionali?

Da quando la questione elettorale eruppe nel dibattito istituzionale e costituzionale italiano (accompagnandosi a sistemi elettorali sempre più complessi, che presentano meccanismi della cui costituzionalità si continua a dubitare (21)), il tema si è riproposto ciclicamente (22), anche in funzione degli avvenimenti politico-parlamentari che lo interessano (23). Inoltre, nel clima conflittuale talvolta esasperato che si è creato nelle ultime legislature che avrebbero dovuto incarnare la c.d. “democrazia maggioritaria”, è stata sostanzialmente vanificata la possibilità che le controversie di natura elettorale si risolvessero all'interno delle Camere all'insegna del *fair play*, della legalità costituzionale e della lealtà reciproca fra gli attori politico-istituzio-

quattro esperti *con attribuzioni esclusivamente tecniche* e dunque non giudicanti. L'art. 12 del T.U. per le elezioni della Camera prevede invece che l'Ufficio elettorale centrale nazionale sia composto da un Presidente di sezioni e quattro consiglieri. L'art. 12 della legge n. 392/1970 in materia di referendum stabilisce che l'Ufficio centrale per il referendum sia composto da tre presidenti di sezione e dai tre consiglieri più anziani di ogni sezione.

(20) L. SPADACINI, *Regole elettorali e integrità numerica*, cit., 139, evoca la frazione del corpo elettorale rappresentata dagli elettori della circoscrizione che abbiano sottoscritto la presentazione delle liste.

(21) Per una ricostruzione v. G. TARLI BARBIERI, *Sistemi elettorali (Camera e Senato)*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano 2017, 903.

(22) Cfr. almeno M. MANETTI, *L'accesso alla Corte costituzionale nei procedimenti elettorali*, in A. ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI, (a cura di), *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale*, Torino 2000, 144; J. LUTHER, *Giustizia elettorale sarà fatta?*, in E. CA TELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), *La giustizia elettorale*, Napoli 2013, 404.

(23) Solo per fare alcuni esempi, si pensi: alla convalida dell'elezione nel collegio uninominale di Bitonto a favore del deputato Nichi Vendola nel 1995 da parte del plenum della Camera, allorché era stata accertata dalla Giunta l'elezione di un esponente di altra forza politica (A.C. XII, Doc. III n. 1, *Relazione della giunta delle elezioni* del 17 marzo 1995); alla mancata assegnazione dei seggi nella XIV legislatura; alle proteste della Lista “La Rosa nel pugno” per la mancata attribuzione di seggi al Senato nella XV legislatura.

nali, chiamati ad agire come organo para-giurisdizionale e non come corpo politico (24).

Si è dunque consolidata una domanda di giustizia che, a ben vedere, in molti ordinamenti a noi prossimi è stata risolta con il riconoscimento alla giurisdizione costituzionale di compiti attinenti alla materia e che, peraltro, viene di tanto in tanto evocata nelle intenzioni riformiste delle maggioranze che si susseguono (25).

Nel suo celebre discorso davanti al Consiglio di Stato, il padre della Costituzione francese del 1958, Michel Debré, affermava che l'istituzione del *Conseil constitutionnel* rispondeva all'esigenza di creare un'arma contro le "deviazioni" (i nostri Costituenti, nel celebre ordine del giorno Perassi, avevano invece parlato di *degenerazioni*) del regime parlamentare ed una di queste deviazioni era proprio lo "scandalo delle invalidazioni partigiane" nell'ambito della verifica dei poteri, ragione per la quale il nuovo organo avrebbe dovuto avere la piena cognizione sulle contestazioni elettorali (26), escludendo così l'intervento delle Assemblée, come venne infine codificato nell'art. 69 della *Constitution*.

La *Grundgesetz* tedesca ha invece previsto il modello intermedio a cui probabilmente si guarda nel momento in cui si tenta di interpretare congiuntamente l'art. 66 Cost. con il sistema di giustizia costituzionale descritto all'art. 134 Cost. e, in particolare, con la competenza della Corte a giudicare i conflitti fra poteri. L'art. 41 GG stabilisce infatti che l'*Überprüfung von Wahlen* spetta al *Bundestag*, con la possibilità di contestare la decisione con ricorso al Tribunale costituzionale, cui sono legittimati una pluralità di soggetti (27).

(24) L. ELIA, *Elezioni politiche (contenzioso)*, in *Enc. dir.*, Milano 1965, 748 sottolineava: «poi è venuta la Costituzione [...] con la sua volontà (manifestata soprattutto negli art. 24, 113 e 134) di non lasciar scoperto nessun settore della vita del diritto rispetto alla tutela giurisdizionale, di non sottrarre al giudizio nessun atto e, particolarmente, quegli atti che costituiscono l'applicazione di una legge. Non essendo stabiliti altri giudici per valutare l'applicazione delle leggi elettorali politiche [...], non si può ridurre il "giudica" dell'art. 66 cost. ad una definizione sbagliata del legislatore costituente, ma bisogna invece riconoscere in questo termine una carica precettiva, che impone alle Camere di funzionare "da giudici", con procedure e garanzie giurisdizionali e non come corpo politico».

(25) Nella nota di aggiornamento al DEF, deliberata nel Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2018 dal Governo Conte I si indicava, all'interno del piano nazionale di riforme, la modifica dell'art. 66 Cost. con l'introduzione di un ricorso diretto alla Corte costituzionale.

(26) M. DEBRÉ, *Discours devant le Conseil d'État*, 27 agosto 1958 «*A ce conseil d'autres attributions ont été données, notamment l'examen du règlement des assemblées et le jugement des élections contestées, afin de faire disparaître le scandale des invalidations partisans. L'existence de ce conseil, l'autorité qui doit être la sienne représentent une grande et nécessaire innovation. La Constitution crée ainsi une arme contre la déviation du régime parlementaire*» (disponibile all'indirizzo: <https://mjp.univ-perp.fr/textes/debre1958.html>).

(27) I particolari sono stabiliti dall'art. 48 della Legge sul Tribunale costituzionale (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz*), dove si prevede che possano agire davanti alla Corte costituzionale il deputato interessato, un elettore o un gruppo di elettori

Anche nell'ordinamento spagnolo, la giurisdizione costituzionale è competente a decidere in ultima istanza sulle controversie elettorali, grazie al *recurso de amparo* esteso agli atti dell'amministrazione elettorale (costituita dalle *Juntas electorales*) tanto nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, quanto all'occasione della proclamazione degli eletti (28).

A quanto sembra emergere dalla sua giurisprudenza, la Corte italiana sta invece giocando sul margine dell'ambiguità: da un lato, lascia cadere, a poco a poco, tutti quei baluardi che essa stessa aveva eretto per limitare il suo ingresso nell'arena politica (con aperture "di principio", come la riconosciuta sindacabilità dei regolamenti per via di conflitto e la praticabilità di questa strada anche da parte di singoli parlamentari e alle minoranze); dall'altro, permane — nei fatti — intatto il tabù degli *interna corporis*, con rifiuti di interventi concreti, che vengono celati dietro l'ossequiosa invocazione dell'autonomia del Parlamento.

Ma questo si rivela un argomento intellettuale particolarmente pigro in materia di verifica dei poteri: quando entra in gioco la composizione delle assemblee rappresentative democraticamente elette, la questione non è più un mero affare interno alle Camere. Toccando il caposaldo stesso dell'esistenza della Repubblica (art. 1 Cost.), la convalida delle elezioni concerne in maniera diretta l'esercizio della sovranità popolare e, dunque, il rapporto esistente fra rappresentati e rappresentanti, il solo che può fondare validamente l'assunzione della carica parlamentare del singolo e l'esercizio delle funzioni generali delle Camere.

Dal punto di vista concettuale, allora, si tratta di un falso problema di "giustiziabilità" della decisione parlamentare. Certo, si potrà discutere poi su quale soluzione concreta (legittimazione ad un singolo, ad un gruppo, ad un organo esterno come l'Ufficio elettorale, ad una frazione di elettori) sia più acconcia alle regole del processo costituzionale ed alla giurisprudenza che le ha inverte, ma il punto di partenza deve essere ben stabilito nel senso prima evocato: l'elezione dei suoi membri non è una "questione privata" del Parlamento.

Peraltro, questa posizione si rinviene anche negli ordinamenti di tradizione westminsteriana che, come è noto, valorizzano più di tutto la sovranità parlamentare e l'insindacabilità delle operazioni interne all'assise legislativa (29), eppure affidano la verifica delle elezioni ad organi giurisdizio-

che abbiano presentato obiezioni respinte dal *Bundestag*, un gruppo parlamentare o una minoranza pari ad un decimo del minimo legale di componenti della Camera. A ben vedere, questi corrispondono — grosso modo — ai soggetti già evocati per proporre un conflitto di attribuzioni in Italia (elettori, gruppi parlamentari, minoranze), cui si aggiunge il parlamentare direttamente interessato dalla decisione. In quest'ultimo caso, peraltro, sarebbe replicabile lo schema adottato nella sent. n. 7/1996 sulla sfiducia individuale, poiché il parlamentare — ancorché decaduto, come il Guardasigilli Mancino all'epoca — si troverebbe proprio a contestare la perdita illegittima della sua qualità.

(28) Le competenze si rinvengono, rispettivamente, agli artt. 49, comma 3, e 114, comma 3, della *Ley organica de Régimen Electoral General*.

(29) Cfr. l'art. 9 del *Bill of Rights* 1689, nonché la sez. 3 del *Parliamentary Act* 1911. In generale, v. R. BLACKBURN, *The Nature and the Importance of Parliamentary*

nali (30). Addirittura, in Irlanda l'Alta Corte è arrivata ad ordinare al Parlamento, che temporeggiava per ragioni politiche, l'indizione di elezioni suppletive entro sei mesi dall'inizio della vacanza di un seggio, ritenendo che ne andasse direttamente del carattere democratico dello Stato, stabilito dalla Costituzione, e — per quello che è più di interesse — affermando che non si trattava di questioni interne alla Camera elettiva (*Dáil*), ma di violazioni che involgevano immediatamente il fondamentale diritto di voto dei cittadini (31).

5. Resta allora una domanda “ciceroniana” da rivolgere alla Corte: *quo usque tandem?* Fino a quando il giudice costituzionale intende aspettare prima di dare un'indicazione precisa?

L'ordinanza annotata si rivela, da questo punto di vista, un'occasione mancata, dal momento che, con una frase molto stringata, la Corte avrebbe potuto più nettamente indicare i confini di questo possibile nuovo conflitto in materia di operazioni elettorali (sulla scia di quanto avviene in tema di immunità parlamentari) o, viceversa, escluderlo.

Da ultimo, bisogna osservare che nella materia *de qua* non sarebbe nemmeno richiesta al giudice una testimonianza di esasperato attivismo giudiziale, quanto semmai un'applicazione lineare delle regole elettorali ricavabili dalla Costituzione (es. la “base regionale” del Senato) e dalla legislazione vigente e una verifica dell'applicazione che in prima battuta ne hanno fatto le Camere. Il tutto a tutela non solo del quadro costituzionale delle competenze, ma (soprattutto) dell'essenza stessa della democrazia rappresentativa.

ALESSANDRO LAURO

ABSTRACT

Con l'ordinanza n. 86/2020, la Corte si trova ad affrontare per la prima volta un conflitto fra poteri riguardante la convalida delle elezioni legislative da parte delle Camere. La Corte nega la legittimazione del senatore a contestare la delibera, lasciando un margine d'ambiguità sulla possibile legittimazione degli Uffici elettorali a sollevare conflitti in tema di verifica dei poteri.

Procedure, in R. BLACKBURN, A. CARMINATI, L. SPADACINI (a cura di), *Parliament as the Cornerstone of Democracy*, Londra 2019, 45.

(30) Nel Regno Unito, in base al *Representation of people Act 1983*, le corti godono di un ampio potere di *judicial review* in caso di contestazioni elettorali, sin dal 1868, quando il *Parliamentary Elections Act 1868* trasferì la competenza a conoscere delle dispute elettorali dalla *House of Commons* alla *High Court*. Allo stesso modo avviene anche in Canada (art. 524 del *Canada Elections Act* del 2000). In Australia è la *High Court* (massimo organo giurisdizionale del Paese) a conoscere direttamente delle controversie elettorali nella veste di *Court of Disputed Returns* (in base al *Commonwealth Electoral Act 1918*, s. 353).

(31) *Doherty v. Government of Ireland*, 2011: v. M. FORDE, D. LEONARD, *Constitutional Law of Ireland*, Dublino 2013, 604.

By the ordonnance n. 86/2020, the Constitutional Court for the first time deals with a conflict arising from the trial of controversial election by the Chambers. The conflict was moved by a senator, to whom the Court denies the locus standi. Yet, there seems the constitutional judges ambiguously acknowledge the Electoral Bureaus to challenge Chambers' decision on election petitions.